

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**



**UFFICIALE**

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 19 DICEMBRE 2001

N. 182

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di L. 260.000 (Euro 134,28) tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita L. 2.600 (Euro 1,34). I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000 (Euro 10,33), salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 (Euro 154,94) oltre IVA al 20% (importo totale Euro 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 (Euro 11,36) oltre IVA (importo totale Euro 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

#### *Leggi e Regolamenti Regionali*

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 33

**“Soppressione dell'Ufficio Coordinamento degli Uffici delle Segreterie delle Commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25/3/1974, n. 18”**

Pag. 9925

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 34

**“Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia”**

Pag. 9925

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 35

**“Abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44”**

Pag. 9928

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 36

**“Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25”**

Pag. 9929

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 10

**“Modifica al Regolamento regionale 5.12.2000, n. 2 concernente il Regolamento di Organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”.**

Pag. 9930

## PARTE PRIMA

**Leggi e Regolamenti Regionali**

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 33

**“Soppressione dell’Ufficio Coordinamento degli Uffici delle Segreterie delle Commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25/3/1974, n. 18”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, 17 dicembre 2001*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. L’Ufficio di coordinamento degli Uffici delle Segreterie delle Commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è soppresso.

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 34

**“Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica di cui al disposto dell’arti-

colo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

**Art. 2****(Sistema statistico regionale)**

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione istituisce il Sistema statistico regionale di seguito denominato SISTAR Puglia.
2. Le attività del SISTAR Puglia sono volte a:
  - a) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi alla Regione Puglia;
  - b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale della Regione;
  - c) porre in essere le intese atte a garantire e assicurare l’interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra

loro e la Regione e ad assicurare, inoltre, l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del d.lgs. 112/1998;

- d) sensibilizzare, promuovere e incentivare lo sviluppo degli Uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili;
  - e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.
3. Il SISTAR Puglia è costituito:
- a) dall'Ufficio statistico regionale, di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;
  - b) dagli Uffici di statistica costituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, operanti presso le Province, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
  - c) dagli Uffici di statistica degli altri soggetti operanti sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta, siano ammessi con specifico atto formale di Giunta.
4. L'Ufficio statistico regionale è parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT per la Regione Puglia; assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al programma statistico nazionale e ai protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti.

### **Art. 3**

#### **(Programma statistico regionale)**

1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. 322/1989 in materia di programma statistico nazionale, la Regione, sulla base delle proposte degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, definisce il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse.
2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.
3. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal Comitato di cui all'articolo 5, approvati dalla Giunta regionale, previo

parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

### **Art. 4**

#### **(Strutture operative del Sistema statistico della Puglia)**

1. Il SISTAR Puglia, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale del Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale di cui all'articolo 5.
2. Ai componenti del Comitato di cui all'articolo 5, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al sistema informativo statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

### **Art. 5**

#### **(Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale)**

1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale composto da:
  - a) il dirigente responsabile dell'Ufficio statistico regionale, nella qualità di Presidente;
  - b) il dirigente responsabile dell'Ufficio informatico - Servizio cartografico della Regione;
  - c) i referenti statistici da individuarsi presso ogni Assessorato;
  - d) i rappresentanti degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, da individuarsi come di seguito:
    - d1) un rappresentante di ciascuna Provincia;
    - d2) un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;
    - d3) cinque rappresentanti dei Comuni non capoluoghi di Provincia, designati dall'ANCI;
    - d4) un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCCEM;
    - d5) cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del SISTAR, da individuarsi con atto di nomina dei componenti il Comitato;

- e) un rappresentante dell'ISTAT regionale;
  - f) un docente universitario esperto in statistica;
  - g) il dirigente responsabile del Settore ragioneria;
  - h) il dirigente responsabile del Settore programmazione;
  - i) il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della RUPA regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, nomina i componenti del Comitato, su designazione degli enti facenti parte del SISTRAR Puglia.
  3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio statistico regionale.
  4. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale:
    - a) elabora e approva un proprio regolamento interno;
    - b) predispone e aggiorna il programma statistico regionale;
    - c) supporta l'Ufficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione del programma statistico regionale;
    - d) promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli Uffici statistici comunali e ne supporta l'attività sul piano tecnico-scientifico;
    - e) promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o statistica;
    - f) propone, previo accordo con il Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e l'introduzione di metodologie innovative nell'ambito dell'attività statistica regionale;
    - g) promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni presenti sul territorio.
  5. Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale dura in carica per l'intera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del nuovo Comitato.

#### **Art. 6**

##### **(Obbligo di fornire i dati statistici)**

1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire all'Ufficio statistico della Regione Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale, in attuazione della legislazione in materia.

2. I soggetti che, per sé o come rappresentanti degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 11 del d.lgs 322/1989.
3. Le violazioni sono accertate dall'Ufficio regionale di statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal Settore finanze della Regione Puglia.

#### **Art. 7**

##### **(Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico)**

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni e sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in quanto applicabile.

#### **Art. 8**

##### **(Accesso ai dati statistici)**

1. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 322/1989.
2. E' istituito, nell'ambito dell'Ufficio statistico di cui al regolam. Reg. 2/2000, uno "Sportello di informazione statistica" a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali.

#### **Art. 9**

##### **(Organizzazione e strumenti operativi)**

1. Il responsabile dell'Ufficio statistico deve essere un funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze per aver diretto Uffici di statistica e avere svolto ricerche in campo economico e statistico. Il responsabile dell'Ufficio deve essere munito di laurea conseguita in discipline statistiche o affini o anche in discipline diverse qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.
2. All'Ufficio statistico regionale viene assicurata l'assegnazione di idonei strumenti per la produ-

zione, l'elaborazione e la gestione dei dati; per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT e di altri organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione dell'informazione anche interna ai settori regionali.

**Art. 10**

**(Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico - CISIS)**

1. La Regione Puglia aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente dell'ufficio statistico o suo delegato.

**Art. 11**

**(Norma finanziaria)**

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti

dalla prima applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2001, utilizzando lo stanziamento del cap. 1084040 "Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale".

2. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

**Art. 12**

**(Norme abrogative)**

1. E' abrogato l'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44, limitatamente alla parte in cui è prevista la costituzione dell'Ufficio statistico come articolazione del Settore programmazione. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia non compatibili con le norme della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, 17 dicembre 2001*

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 35

**"Abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44"**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il Comitato consiliare per il piano di cui alla legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 è soppresso e, pertanto, gli articoli 3, 4 e 5 della medesima l.r. 44/1979 sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, 17 dicembre 2001*

RAFFAELE FITTO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, N. 36

**“Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. L’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 “Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori” è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione in sanatoria)

1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti dai pozzi di cui all’articolo 1, aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l’obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica) di cui all’Allegato 1) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.
2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l’eventuale esistenza dei pozzi vicini

compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

3. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno o più pozzi di cui all’articolo 1, esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un’unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell’articolo 2 della l. 15/1968, così come modificato dall’articolo 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell’azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l’agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:
  - a) corografia foglio intero (due copie);
  - b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l’ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);
  - c) analisi chimiche e batteriologiche con l’espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate (due copie);
  - d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, sul conto corrente n. 287706, dell’importo previsto per le spese di istruttoria;
  - e) per pozzi sprovvisti di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell’importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.
4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all’esercizio professionale.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, 17 dicembre 2001*

RAFFAELE FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre 2001,  
N. 10,

**“Modifica al Regolamento regionale 5.12.2000, n. 2  
concernente il Regolamento di Organizzazione del  
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale”.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

Visto l'art. 2 del Regolamento regionale 5 dicembre 2000, n.2 “Regolamento di Organizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”, ai sensi del quale il Presidente può nominare quattro Consiglieri, uno per ciascuno delle seguenti discipline: giuridica, amministrativa economica, internazionale;

Visto il comma 4 del citato articolo che disciplina, nel caso si ricorra a nominare i suddetti Consiglieri le modalità per la corresponsione del compenso;

Vista la decisione della Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella

seduta del 25/10/2000 - prot. n. 1695/05, assunta in sede di esame del Regolamento di che trattasi, allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1245 del 10 ottobre 2000, con la quale, relativamente agli incarichi di cui sopra, ha osservato che gli stessi debbano essere disciplinati secondo la normativa regionale sulle consulenze e cioè della L.R. 12 agosto 1981, n. 45;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1686 del 28/11/01 con la quale la Giunta ha approvato la modifica del succitato Regolamento regionale n. 2/2000;

*EMANA*

Il seguente Regolamento:

#### **Art. 1**

Il quarto comma dell'art. 2 del Regolamento regionale 5/12/2000, n° 2 è sostituito dal seguente:

“L'incarico di consulenza ai Consiglieri del Presidente è disciplinato dalla L.R. 12 agosto 1981, n° 45.

La convenzione, da stipularsi con i predetti consiglieri, potrà prevedere anche il rimborso delle spese”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 17 dicembre 2001*

RAFFAELE FITTO